

Pubblicato il 07/01/2020

N. 00089/2020 REG. PROV. COLL.  
N. 10578/2018 REG. RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10578 del 2018, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Eric Della Valle, con  
domicilio digitale come da PEC indicata in atti;

*contro*

Ministero dell'Interno e Questura Torino, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte  
(Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale era respinto il  
ricorso proposto avverso il decreto questorile prot. nr. -OMISSIS- di rigetto  
dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio  
presentata dal ricorrente in data 1 luglio 2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per l'Amministrazione l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia; nessuno è comparso per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

L'odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, entrato in Italia nel 2012 con visto per motivi di studio rilasciato dall'Ambasciata Generale d'Italia a -OMISSIS-, dallo stesso anno era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studi, essendo regolarmente iscritto all'Università di Torino, al corso di laurea triennale di Ingegneria Informatica. Il primo luglio 2016, con quattro mesi di ritardo, presentava istanza di rinnovo di tale permesso alla Questura di Torino che, con consueta comunicazione dei motivi ostativi all'interessato, faceva presente all'interessato che non aveva superato il numero minimo di verifiche di merito, come disposto ex art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999. In particolare, emergeva che l'interessato aveva superato solo cinque esami di profitto, anziché sette, come richiesto dalla normativa. L'interessato, il 28 dicembre 2016, replicava che si erano verificati inaspettati problemi personali ed economici, sorti dall'improvvisa e prematura morte del padre, tali da non consentirgli di studiare con attenzione, dovendo tra l'altro lavorare occasionalmente per il proprio sostentamento. La Questura di Torino, ritenendo le osservazioni non utili ad una favorevole definizione dell'istanza poiché i problemi familiari ed economici, comunque non documentati, non consentivano una diversa valutazione in merito all'assenza del numero minimo di verifiche di merito richieste dalla legge per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno. Per tali ragioni, con decreto prot. nr. -OMISSIS- del 20 marzo 2017, la Questura di Torino rigettava l'istanza presentata.

Avverso tale provvedimento, l'odierno appellante adiva, quindi, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato. Con ordinanza -OMISSIS- del 26 luglio 2017 veniva disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento. L'Amministrazione, tuttavia, segnalava, il 23 febbraio 2018, che l'interessato non si era mai presentato per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno, cui avrebbe avuto diritto in ossequio alla predetta ordinanza, né ha prodotto a quest'Ufficio il certificato di morte del padre né un'attestazione aggiornata degli esami sostenuti, nonostante i ripetuti solleciti.

Il giudice di prime cure, con sent. 601 del 16 maggio 2018, dopo aver riscontrato l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge, rigettava il ricorso, ritenendo il provvedimento coerente con la normativa di settore (art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999), in particolare, sottolineando che la disposizione in esame ha carattere assolutamente vincolante e non lascia margini di apprezzamento discrezionale all'Amministrazione, configurandosi, dunque, il diniego come atto dovuto.

In questa sede, l'odierno appellante si duole della sentenza di primo grado che impugna per i seguenti motivi: violazione, falsa applicazione di legge, eccesso di potere. In particolare, l'appallante censura la mancata considerazione, da parte dell'Amministrazione, della situazione peculiare e personale dell'interessato al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio: la prematura morte del padre, il quale ha da sempre provveduto al suo sostentamento, avrebbe impedito uno studio sereno ed attento, dovendo l'interessato intraprendere un'attività lavorativa, sia pur occasionale, per far fronte ai bisogni economici. L'appellante, poi, sostiene, per ribattere alla nota informativa della Questura di Torino del 23 febbraio 2018, che non gli era mai stato richiesto alcun documento poiché, altrimenti, avrebbe immediatamente provveduto a depositare quanto richiesto. Ad ultimo, l'appellante lamenta la mancata traduzione in lingua inglese del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, di questa Sezione, veniva accolta l'istanza cautelare presentata.

Si è costituito il Ministero dell'Interno con memoria di rito in data 4 febbraio 2019.

All'udienza pubblica del 28 novembre 2019 la causa è trattenuta in decisione.

## DIRITTO

I. Il Collegio osserva che pare opportuno anzitutto esaminare il contenuto del comma 4, dell'art. 46, d.P.R. n. 349 del 1999. Questa norma, se da un lato stabilisce che *“I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche”*, dall'altro, afferma che *“per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi”*. In questa seconda ipotesi, contrariamente alla prima, il legislatore ha voluto attribuire all'Amministrazione un potere tecnico-discrezionale in ordine alla valutazione di situazioni eccezionali in grado di derogare, in caso di un loro accertamento, alla regola di carattere generale, che prevede, ai fini del rinnovo, la sussistenza di specifici presupposti.

II. Nel caso di specie non risulta contestato il mancato superamento del numero minimo di verifiche di profitto richiesto per il rinnovo del titolo. Si evidenzia, a tal proposito che la Questura, a seguito di apposita richiesta inoltrata al Politecnico di Torino, allega un certificato aggiornato degli esami sostenuti dal quale emerge che, nel 2018, il richiedente ha sostenuto altri due esami (per un totale di sette).

III. L'odierno appellante lamenta, invece, che non sia stata presa in adeguata considerazione né dall'Amministrazione, né dal giudice di prime cure, la causa di forza maggiore che gli avrebbe impedito il sostenimento e il superamento degli esami minimi previsti: la morte del padre (il quale gli garantiva un

sostegno economico) a causa della quale ha dovuto intraprendere un'attività lavorativa per il suo sostentamento.

IV. Ciò posto, con riferimento al numero di verifiche minime previste per il rinnovo, è pacifico – al momento dell'adozione del provvedimento gravato - il loro mancato raggiungimento. Tuttavia, sta di fatto, che dal documento allegato dalla Questura risultano due esami in più sostenuti nel luglio 2018.

V – Orbene, nonostante quanto sin qui evidenziato in fatto, va rilevato che il secondo periodo del comma 4 dell'art. 46, d.P.R. n. 349 del 1999, contiene una deroga alla regola delle due verifiche, in caso di *“gravi motivi di salute o di forza maggiore”*, tali da comprovare l'eccezionalità della situazione che può costituire impedimento al sostenimento degli esami minimi previsti. Il primo giudice ha ritenuto che i voucher depositati nel corso del giudizio di primo grado *“attestano lo svolgimento di prestazioni di lavoro la cui occasionalità le rende inidonee a porsi quali impedimento assoluto al superamento del numero minimo di esami, necessario per il rinnovo del titolo”*.

Tuttavia, la pronunzia omette di valutare nella sua completezza la peculiarità della situazione dello straniero, che ha dovuto far fronte improvvisamente al proprio mantenimento a seguito della perdita del genitore, seppure solo attraverso lo svolgimento di attività lavorative, anche occasionali.

Sotto tale profilo, la sentenza di prime cure (ed il provvedimento censurato) risulta viziata in relazione alla mancata valutazione complessiva della situazione del richiedente alla luce della menzionata disposizione, che consente una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione.

Non si verte, nella specie, in un'ipotesi di atto vincolato e dovuto.

Ciò che è mancata è proprio un idoneo apprezzamento delle cause di forza maggiore vantate dall'istante. Ne discende che l'appello deve essere accolto ed, in riforma dell'appellata pronunzia, deve essere annullato il provvedimento gravato ai fini di un riesame da parte dell'Amministrazione.

VI. Infine, per completezza, non deve rilevarsi che non può essere condivisa la censura con cui l'appellante lamenta la mancata traduzione del

provvedimento impugnato in lingua conosciuta o conoscibile dal destinatario, in quanto ciò comunque non ne ha impedito l'impugnazione. (Cons. Stato, III sez., 16 novembre 2016, n. 4736). Peraltro parte appellante risulta, per l'appunto, iscritta ad un corso di laurea in italiano.

VII. In ragione della particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza -OMISSIS- del 2018, annulla il provvedimento di diniego gravato in primo grado ai fini del riesame. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Umberto Maiello, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Solveig Cogliani**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Garofoli**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.